

N.RG [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Foggia**  
**Sezione 01 GIUDICE DI PACE DI FOGGIA**

Il Giudice di Pace di Foggia Dott. MARIA ANTONIA BONUOMO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. [REDACTED] Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 riservata per la decisione l'8-5-2024

**TRA**

Parte istante: ANTICO FRANCESCO [REDACTED], rappr. e dif.  
dall'Avv. FRANCESCO PAOLO LIOIA [REDACTED], rappr. e dif.  
dall'Avv. MICHELE SANTAMARIA [REDACTED]

**E**

Controparte: EUROPA FACTOR S.P.A. (07552111002) -Contumace-

oooooooooooooooooooooooooooo

SI DA ATTO CHE LA PRESENTE SENTENZA VIENE REDATTA PRIVA DELLA PARTE ESPOSITIVA DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AI SENSI DEI NOVELLATI ARTT 132 COMMA 2 N. 4 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C., COME MODIFICATI DALLA L. N.- 69/2009.

oooooooooooooooooooooooooooo

**Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione**

La causa riservata in decisione ex art 281 quinquies cpc.

Oggetto di causa è la richiesta di accertamento negativo della somma di euro 299,49 richiesta dalla Europa Factor in danno del sig. ██████ in seguito alla cessazione del credito dalla Tim.

La Europa Factor, sebbene regolarmente convenuta in giudizio non si costituiva ragion per cui si procedeva in sua contumacia.

La causa di natura documentale non necessitava di attività istruttoria.

La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.

Il ricorrente ha proposto domanda di accertamento negativo.

L'attore in accertamento negativo, non "fa valere un diritto in giudizio" così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula l'inesistenza. È il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire quindi alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivo del rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile. È invece maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare. Nella ipotesi in cui si verta in una richiesta di accertamento negativo, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere in giudizio (Cass. Civ. sez. III, 12/12/2014 n. 26158) ancorché resistente in senso formale.

Infatti, il ricorrente doveva esclusivamente dedurre l'inesistenza del contratto posto alla base delle richieste di pagamento, onere assolto nel caso di specie.

**P.Q.M**

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da [REDACTED], nei confronti di EUROPA FACTOR S.P.A., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

-1-accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara non dovuta la somma di euro 299,49;

-2-condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori antistatari che si liquidano complessivamente [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

Così deciso in Foggia, lì 13-5-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. MARIA ANTONIA BONUOMO